COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0005588 - Interno - 03/04/2023 - 11:50

Comune di Monte di Procida

Città Metropolitana di Napoli
COMANDO POLIZIA LOCALE
FAX N. (081) -8684234

Ord. N. 1026/P.L. **del 03/04/2023**

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE

PRESO ATTO delle diverse richieste pervenute presso questo Comando in merito alle problematiche di viabilità della traversa di accesso al Campo Sportivo di Via Torrione, è ritornata d'attualità la problematica più volte lamentata dai residenti della predetta traversa in merito ai veicoli in sosta;

RILEVATA la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta irregolare dei veicoli in ambito comunale mediante l'installazione di dissuasori di sosta onde garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare e pedonale nonché la pubblica incolumità, il pubblico interesse e la integrità del patrimonio stradale;

REPUTATO che la costante opera di vigilanza e controllo posta in essere dal personale della Polizia Locale non è sufficiente a fronteggiare da sola la richiamata problematica, in quanto i suddetti disagi si verificano specialmente a causa di fermate di veicoli per breve tempo;

RITENUTO di dover intervenire con strumenti dissuasivi che permettono ai veicoli dei residenti di poter effettuare le manovre di accesso e di uscita, senza procurare intralcio o blocchi della circolazione veicolare e/o possibili danneggiamenti ai veicoli stessi;

ACCERTATO a seguito di sopralluoghi da parte del personale della Polizia Locale, che la posa in opera di dissuasori di sosta oltre a migliorare la circolazione veicolare e la sicurezza dell'utenza debole creando un percorso pedonale protetto, andrebbe anche a garantire un più agevole accesso ai mezzi di soccorso in quanto impedendo la sosta di veicoli si garantirebbe una maggiore ampiezza della strada;

CONSIDERATO che con l'installazione di dissuasori, l'ampiezza della predetta traversa non consente il doppio senso di marcia, per tanto, di prevedere l'istituzione di un senso unico alternato, consentito grazie alle due rientranze in prossimità dei varchi di accesso alle proprietà private;

RITENUTO di dover collocare dei dissuasori di sosta, aventi dimensioni e caratteristiche conformi alle prescrizioni di legge ed eseguire tutti gli interventi necessari per l'installazione e la manutenzione di detti dispositivi;

Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada,
Visto il D.P.R. - N.495/92 "Regolamento di Esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada";
Visto l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000

ORDINA

Per quanto in premessa specificato, in conformità all'art. 180 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., al D.P.R. n° 495/92 e alle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.T.T.T.I. – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale II Divisione, l'installazione di dissuasori di sosta nella traversa di accesso al Campo Sportivo di Via Torrione "sul lato sx, dall'altezza dell'incrocio con Via Torrione" atti ad a migliorare la circolazione veicolare e la sicurezza dell'utenza debole creando un percorso pedonale protetto nonchè a garantire un più agevole accesso ai mezzi di soccorso in quanto impedendo la sosta di veicoli si ha una maggiore ampiezza della strada;

L'istituzione di un senso unico alternato, consentito grazie alle due rientranze in prossimità dei varchi di accesso alle proprietà private.

La presente ordinanza, entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale, secondo la normativa del vigente C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione, posta in atto dagli operatori del servizio segnaletica strada.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso al presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

La presente ordinanza entra in vigore il 04 aprile 2023.

Dalla Civica Sede, lì 04 aprile 2023.

Il Responsabile del IX Settore
Dott. Ugo R. Mancino
F.F. Nislao Della Ragione

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0005588 - Interno - 03/04/2023 - 11:50

Comune di Monte di Procida

Città Metropolitana di Napoli
COMANDO POLIZIA LOCALE
FAX N. (081) -8684234

Ord. N. 1026/P.L. **del 03/04/2023**

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE

PRESO ATTO delle diverse richieste pervenute presso questo Comando in merito alle problematiche di viabilità della traversa di accesso al Campo Sportivo di Via Torrione, è ritornata d'attualità la problematica più volte lamentata dai residenti della predetta traversa in merito ai veicoli in sosta;

RILEVATA la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta irregolare dei veicoli in ambito comunale mediante l'installazione di dissuasori di sosta onde garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare e pedonale nonché la pubblica incolumità, il pubblico interesse e la integrità del patrimonio stradale;

REPUTATO che la costante opera di vigilanza e controllo posta in essere dal personale della Polizia Locale non è sufficiente a fronteggiare da sola la richiamata problematica, in quanto i suddetti disagi si verificano specialmente a causa di fermate di veicoli per breve tempo;

RITENUTO di dover intervenire con strumenti dissuasivi che permettono ai veicoli dei residenti di poter effettuare le manovre di accesso e di uscita, senza procurare intralcio o blocchi della circolazione veicolare e/o possibili danneggiamenti ai veicoli stessi;

ACCERTATO a seguito di sopralluoghi da parte del personale della Polizia Locale, che la posa in opera di dissuasori di sosta oltre a migliorare la circolazione veicolare e la sicurezza dell'utenza debole creando un percorso pedonale protetto, andrebbe anche a garantire un più agevole accesso ai mezzi di soccorso in quanto impedendo la sosta di veicoli si garantirebbe una maggiore ampiezza della strada;

CONSIDERATO che con l'installazione di dissuasori, l'ampiezza della predetta traversa non consente il doppio senso di marcia, per tanto, di prevedere l'istituzione di un senso unico alternato, consentito grazie alle due rientranze in prossimità dei varchi di accesso alle proprietà private;

RITENUTO di dover collocare dei dissuasori di sosta, aventi dimensioni e caratteristiche conformi alle prescrizioni di legge ed eseguire tutti gli interventi necessari per l'installazione e la manutenzione di detti dispositivi;

Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada,
Visto il D.P.R. - N.495/92 "Regolamento di Esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada";
Visto l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000

ORDINA

Per quanto in premessa specificato, in conformità all'art. 180 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., al D.P.R. n° 495/92 e alle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.T.T.T.I. – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale II Divisione, l'installazione di dissuasori di sosta nella traversa di accesso al Campo Sportivo di Via Torrione "sul lato sx, dall'altezza dell'incrocio con Via Torrione" atti ad a migliorare la circolazione veicolare e la sicurezza dell'utenza debole creando un percorso pedonale protetto nonchè a garantire un più agevole accesso ai mezzi di soccorso in quanto impedendo la sosta di veicoli si ha una maggiore ampiezza della strada;

L'istituzione di un senso unico alternato, consentito grazie alle due rientranze in prossimità dei varchi di accesso alle proprietà private.

La presente ordinanza, entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale, secondo la normativa del vigente C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione, posta in atto dagli operatori del servizio segnaletica strada.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso al presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

La presente ordinanza entra in vigore il 04 aprile 2023.
Dalla Civica Sede, lì 04 aprile 2023.

Il Responsabile del IX Settore
Dott. Ugo R. Mancino
F.F. Nislao Della Ragione